

REGOLAMENTO
PER LE ATTIVITA' NEGOZIALI
E LA DISCIPLINA DELL'ALBO FORNITORI
DI AISA IMPIANTI SPA

Arezzo, 28/02/2017



AISA IMPIANTI S.p.A.
sede legale: Strada Vicinale dei Mori, snc – Loc San Zeno – 52100 AREZZO
C.F. e P.IVA 02134160510 - R.E.A. di Arezzo n. 164281 - Cap. soc. € 6.650.000,00 i.v.
Tel e Fax 0575 998612 – PEC aisaimpianti@pec.it

INDICE

- Art. 1 - Ambito di Applicazione
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
- Art. 5 - Requisiti dei fornitori
- Art. 6 – Acquisti di beni e servizi di modico valore
- Art. 7 – Procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 35 D.lgs. n. 50/2016
- Art. 8 – Procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori di importo superiore alle soglie previste dall'art. 35 D.lgs. n. 50/2016
- Art. 9 – Procedure per l'affidamento d'urgenza di forniture, servizi o lavori o di somma urgenza
- Art. 10 - Criteri e procedure di aggiudicazione
- Art. 11 - Albo fornitori: principi generali
- Art. 12 - Struttura dell'Albo e soggetti ammessi all'iscrizione
- Art. 13 - Pubblicità
- Art. 14 - Adempimenti per l'iscrizione Albo
- Art. 15 - Requisiti richiesti
- Art. 16 - Modalità di accertamento della documentazione
- Art. 17 - Validità e aggiornamento dell'Albo
- Art. 18 - Sospensione dall'Albo
- Art. 19 - Cancellazione dall'Albo
- Art. 20 - Trattamento dei dati personali
- Art. 21 – Entrata in vigore



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture applicate da AISA Impianti SpA.

Art. 2 - Principi generali

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività negoziale di AISA Impianti avvenga nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di non discriminazione tra i diversi concorrenti, di trasparenza, di proporzionalità e di pubblicità.

L'attività negoziale di AISA Impianti si svolge nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti secondo i seguenti principali criteri:

- perseguimento dei fini "istituzionali" della Società;
- realizzazione della massima economicità, coerentemente con la qualità dei prodotti/servizi/lavori attesi;
- trasparenza della scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- garanzia di conformità e qualità dei beni, servizi, lavori oggetto di affidamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione i principi contenuti nel Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento e di esecuzione dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) ed alle norme ivi contenute applicabili, alle altre norme amministrative e civili in materia di contratti ed in particolare di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi.

L'entrata in vigore di norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali avente carattere cogente per le stazioni appaltanti, sopravvenute all'approvazione del presente Regolamento, determinerà, in caso di contrasto con il presente Regolamento, l'automatico adeguamento di quest'ultimo.

Art. 3 - Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica:

- all'affidamento di contratti d'opera disciplinati dall'art. 2222 c.c.;



- all'affidamento a professionisti e associazioni professionali di incarichi che esulano dalla nozione di appalto;
- alle assunzioni di personale dipendente;
- alle spese relative ai seguenti acquisiti di beni o prestazioni di servizio:
 - valori bollati;
 - quotidiani, libri, riviste di carattere tecnico ed amministrativo;
 - servizi di noleggio, immatricolazione e similari;
 - massa vestiario per i dipendenti;
 - fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, gas-metano, combustibili vari;
 - servizi postali e spedizione, telegrafici e simili;
 - servizi radiofonici, televisivi e simili;
 - partecipazioni a convegni, seminari, congressi;
 - servizi notarili e di giustizia;
 - spese di soggiorno e ristorazione;
 - quant'altro previsto dalla normativa vigente.
- quant'altro previsto dalla normativa vigente

Art. 4 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Il Responsabile Unico del Procedimento viene di volta in volta individuato dall'Organo Amministrativo e/o dal Direttore Generale tra i dipendenti della Società con adeguate competenze e professionalità. Al R.U.P. vengono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, oltre che dal presente Regolamento, per tale incarico.

Il R.U.P. ha il compito di sovrintendere a tutte le fasi del procedimento, anche tramite l'attivazione e il coordinamento degli organi e uffici competenti per le specifiche attività (ufficio gare, RSPP, contabilità, etc..).

Il R.U.P. in particolare:

- svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento;
- vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- in ciascuna fase di attuazione degli interventi effettua il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.



Art. 5 - Requisiti dei fornitori

AISA Impianti richiede ai fornitori il possesso, durante la procedura di selezione e per tutta la durata del contratto, dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica previsti dalla normativa applicabile e dagli atti della procedura indetta dalla Società.

L'accertata insussistenza dei suddetti requisiti comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o la preclusione alla stipulazione del contratto e/o la risoluzione di diritto dello stesso, nei limiti del principio di proporzionalità, salvi eventuali altri provvedimenti previsti dalle leggi in materia.

TITOLO II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 6 – Acquisti di beni e servizi di modico valore

Possono essere sostenute direttamente senza necessità di confronto concorrenziale le spese per acquisti di beni e servizi di modico valore. Si intendono di modico valore le spese di importo non superiore a € 1.000,00

Art. 7 – Procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 35 D.lgs. n. 50/2016

Le procedure di cui al presente articolo si differenziano in funzione dell'attività e dell'importo, come di seguito descritto:

- a. Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) è consentito l'affidamento diretto previa richiesta e valutazione di preventivo. Nel procedere agli affidamenti diretti la Società dovrà tenere in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari durante l'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali.
- b. Per forniture o servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di ricerche di mercato e/o tramite l'Albo fornitori della Società.
- c. Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) e inferiori all'importo di € 150.000,00 (IVA esclusa) l'affidamento avviene mediante procedura



- negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di ricerche di mercato e/o tramite l'Albo fornitori della Società.
- d. Per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (IVA esclusa) e inferiori all'importo di € 1.000.000,00 (IVA esclusa) l'affidamento avviene mediante procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, individuati sulla base di ricerche di mercato e/o tramite l'Albo fornitori della Società;
- e. Per lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa) mediante ricorso alle procedure ordinarie (art. 59 e sgg. D.L.vo 50/2016).

Nelle procedure negoziate si procederà mediante richiesta di offerta, inviata a mezzo PEC, raccomandata o fax, simultaneamente alle imprese invitate alla procedura.

La richiesta di offerta dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'oggetto della procedura completo del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito dall'ANAC;
- l'importo dell'appalto;
- le modalità con cui poter disporre di tutta la documentazione di gara;
- le modalità di presentazione dell'offerta ed il criterio di aggiudicazione prescelto;
- il termine stabilito per la presentazione dell'offerta;
- i requisiti di capacità economica e tecnico-organizzativi eventualmente richiesti;
- i riferimenti ed i contatti per eventuali informazioni;
- i criteri di valutazione dell'offerta, nel caso in cui si utilizzi quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- gli obblighi che l'offerente deve assumersi, tra cui a mero titolo esemplificativo: oneri assicurativi, osservazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, cauzioni, ecc.

Nella lettera viene indicato un termine ragionevole per la presentazione delle offerte, di norma non inferiore a dieci giorni.

Nell'individuazione del termine deve comunque tenersi in conto la natura e la complessità dell'appalto, il tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e di quello degli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto.

È nella facoltà del R.U.P. procedere a successive proroghe della data di scadenza dei termini di cui sopra, purché comunicate per PEC o raccomandata o fax prima della scadenza del termine da posticipare.



Art. 8 – Procedure per l'affidamento di servizi, forniture, lavori di importo superiore alle soglie previste dall'art. 35 D.lgs. n. 50/2016

Le procedure di scelta del contraente per gli appalti di forniture, servizi o lavori il cui valore è superiore alle soglie previste dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 saranno svolte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Procedure per l'affidamento d'urgenza di forniture, servizi o lavori o di somma urgenza

Nei casi di affidamenti di urgenza o di somma urgenza si procede come previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Criteri e procedure di aggiudicazione

I contratti di beni, servizi e lavori possono essere aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri secondo le prescrizioni del D.Lgs 50/2016:

- minor prezzo;
- offerta economicamente più vantaggiosa.

Quando la gara è aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la valutazione dell'offerta tecnico-economica dovrà essere nominata una Commissione giudicatrice, composta da 3 membri esperti, nominati dall'Organo Amministrativo o dal Direttore generale.

Quando la gara è aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, di norma dovrà essere costituito un Seggio di gara composto da 3 membri, nominati dall'Organo Amministrativo o dal Direttore generale.

TITOLO III

DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Art. 11 - Albo fornitori: principi generali

Il presente Titolo regola l'istituzione, fissa i criteri per la candidatura e l'iscrizione all'Albo dei fornitori della Società, stabilendone, nel contempo, le modalità di utilizzo e i meccanismi di aggiornamento.



L'Albo dei fornitori è costituito per l'affidamento di lavori di valore pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00 nonché di forniture e servizi di valore pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, in relazione alle categorie individuate al successivo art. 12.

Ai fini dell'individuazione delle ditte da invitare, il Responsabile del procedimento si avvale in via preferenziale dell'Albo Fornitori; il ricorso all'Albo Fornitori non è vincolante per la Società, che resta libera di procedere, anche per categorie merceologiche contemplate dall'Albo Fornitori e per importi di acquisto che consentano il ricorso al medesimo Albo, ad autonome procedure di evidenza pubblica e/o negoziate, ovvero ampliare la concorrenzialità interpellando anche operatori economici non iscritti al predetto Albo.

La Società ha la facoltà di individuare i soggetti da invitare alla gara anche mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo (indagine di mercato) sul sito istituzionale della Società, per sollecitare la presentazione di manifestazione di interesse da parte dei soggetti che desiderano partecipare alla gara. In tal caso i soggetti così individuati e in possesso delle caratteristiche richieste possono partecipare alle procedure di gara come altri soggetti già presenti nell'Albo.

Art. 12 - Struttura dell'Albo e soggetti ammessi all'iscrizione

L'Albo è articolato in 3 sezioni:

- Sezione 1: Forniture

La Sezione 1 è suddivisa nelle categorie indicate nell'Allegato A)

- Sezione 2: Servizi

La Sezione 2 è suddivisa nelle categorie indicate nell'Allegato B)

- Sezione 3: Lavori

La Sezione 3 è suddivisa nelle categorie indicate nell'Allegato C)

La richiesta di iscrizione può essere fatta ad una o più delle Sezioni dell'Albo e, per ogni singola Sezione, ad una o più categorie. Ciascun operatore economico potrà richiedere di modificare la categoria per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura.

La Società si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell'Albo, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni verrà data adeguata informazione sul sito internet della Società (<http://www.aisaimpianti.it>).

Possono iscriversi i seguenti soggetti:

- gli imprenditori individuali (anche artigiani), le società commerciali, le società



- cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., tra imprenditori individuali (anche artigiani), società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
 - per le attività professionali, i professionisti singoli o costituiti in società o studio associato o consorzio stabile.

La pubblicazione della procedura di iscrizione all'Albo fornitori, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Art. 13 - Pubblicità

L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Albo fornitori della Società è resa nota mediante la pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet istituzionale della Società (<http://www.aisaimpianti.it>).

Art. 14 - Adempimenti per l'iscrizione Albo

Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo dovrà presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento.

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte in carta semplice e sottoscritte dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto dotato di poteri di firma.

Nella domanda d'iscrizione l'interessato dovrà specificare le categorie d'interesse. E' facoltà dell'operatore economico presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della relativa presentazione. La domanda e ogni ulteriore documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

Le domande potranno essere inviate in busta chiusa con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite PEC all'indirizzo aisaimpianti@pec.it.

Art. 15 - Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Albo occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le



informazioni di seguito indicati:

- iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali;
- insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui alla normativa vigente;
- il possesso di autorizzazioni, qualifiche o certificazioni particolari, nel caso di attività che, a insindacabile giudizio della Società, richiedano tali requisiti;
- essere in regola con gli adempimenti relativi alla Regolarità contributiva;
- quant'altro ritenuto utile dalla Società, a proprio insindacabile giudizio, per procedere all'iscrizione nell'Albo fornitori.

Si precisa che specifici requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo necessari per la partecipazione alle singole procedure potranno essere di volta in volta indicati nei relativi inviti a gara.

Art. 16 - Modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Albo sono soggette alla valutazione da parte della Società che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.

Nel caso in cui la documentazione presentata sia irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti, oppure la domanda, ad insindacabile giudizio della Società, potrà essere rigettata.

Non è consentita la contestuale iscrizione all'Albo in forma individuale e come componente di un consorzio per una medesima categoria, nonché l'iscrizione di più consorzi ai quali partecipano, in tutto o in parte, i medesimi consorziati, pena il rigetto di tutte le domande presentate. La Società si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati, l'operatore verrà iscritto all'Albo in conformità alla richiesta.

Art. 17 - Validità e aggiornamento dell'Albo

L'Albo Fornitori della Società è aperto. I Fornitori interessati potranno presentare domanda di iscrizione in qualunque momento. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione di norma annuale nel mese di marzo. A tal fine la Società invierà agli iscritti richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti.

Gli operatori economici iscritti all'Albo avranno l'onere di riconfermare la propria iscrizione nel termine indicato dalla Società. A tal fine dovrà essere presentata la



dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati.

Gli operatori economici iscritti avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese alla Società in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

La Società si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dall'operatore economico, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 18 - Sospensione dall'Albo

La Società potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo dell'operatore economico che si renda responsabile, nell'arco di n. 1 anno contrattuale, di più di 1 inadempienza nell'esecuzione dell'attività affidatagli.

La sospensione potrà essere altresì disposta qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con la Società, fino al termine del procedimento stesso.

La Società dà comunicazione al soggetto interessato della sospensione dall'Albo.

Art. 19 - Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo ha luogo nel caso di:

- 1 mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- 2 mancato rinnovo alla scadenza dell'iscrizione;
- 3 mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabili dal presente Regolamento;
- 4 risoluzione per inadempimento di un contratto affidato dalla Società;
- 5 espressa richiesta da parte dell'operatore economico;
- 6 assenza dei requisiti che, secondo la normativa vigente o le richieste della Società, è necessario possedere;
- 7 commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, secondo motivata valutazione della Società;
- 8 commissione di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, secondo motivata valutazione della Società.

Possono essere del pari cancellati dall'Albo quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

La cancellazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi sarà comunicata tramite fax o PEC all'interessato.

Salvo il caso di cui al precedente punto 2, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso 1 anno dall'avvenuta cancellazione.



Art. 20 - Trattamento dei dati personali

La Società, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa che i dati forniti per l'iscrizione all'Albo verranno utilizzati per le attività connesse alla gestione dello stesso e a tutti gli eventuali rapporti conseguenti. I dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza.

Titolare del trattamento dati è Marzio Lasagni.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/03/2017.

Il Direttore Generale
(Ing. Marzio Lasagni)





Sezione 1: Forniture

La Sezione 1 è suddivisa nelle seguenti categorie:

- A) Manufatti e materiali per impianti di combustione e produzione di energia
- B) Apparati e materiali per trattamento e monitoraggio dei gas di combustione
- C) Reagenti per trattamento gas di combustione
- D) Manufatti in carpenteria metallica
- E) Apparati e materiali per bassa e media tensione
- F) Macchine operatrici per sollevamento e trasporto carichi
- G) Manufatti per impianti di triturazione e/o vagliatura e/o trasporto rifiuto



Sezione 2: Servizi

La Sezione 2 è suddivisa nelle seguenti categorie:

- A) Servizi di manutenzione edile
- B) Servizi di manutenzione impianti elettrici bassa e media tensione
- C) Servizi di manutenzione impianti idro/termo/sanitari e condizionamento
- D) Servizi di manutenzione carpenterie metalliche
- E) Servizi di manutenzione impianti di sollevamento e trasporto rifiuti
- F) Servizi assicurativi
- G) Servizi finanziari



Sezione 3: Lavori

La Sezione 3 è suddivisa nelle seguenti categorie, corrispondenti alle categorie SOA di pertinenza:

- A) OG 1 Edifici civili e industriali
- B) OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
- C) OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
- D) OG 11 Impianti tecnologici
- E) OS 1 Lavori in terra
- F) OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- G) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
- H) OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
- I) OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- J) OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
- K) OS 8 Opere di impermeabilizzazione
- L) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
- M) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
- N) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
- O) OS 28 Impianti termici e di condizionamento
- P) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- Q) OS 32 Strutture in legno



